



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 221 del 3 Giugno 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Maggio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con atto di deferimento del 30 aprile 2024, n. 27277/601 pfi 23-24/PM/fl, nei confronti dei sottoelencati deferiti:

1. il sig. **Marco Calò**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945);
2. la società **Ostuni 1945** (già ASD Ostuni 1945);

per rispondere:

- il sig. **Marco Calò**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945), della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto all'allenatore sig. Desiderio Guadalupi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con lodo prot. n. 253/23 del 19.10.2023, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 5/2023 e notificato alla società Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945) a mezzo pec del 24.10.2023;
- la società **Ostuni 1945** (già ASD Ostuni 1945), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti sig. Marco Calò, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

FATTO

Con atto del 30 aprile 2024 il Procuratore Federale Interregionale della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopra indicati, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 601pfi23-24, avente ad oggetto l'asserita *"condotta della società A.S.D. Ostuni che non ha adempiuto al pagamento in favore del tecnico, sig. Desiderio Guadalupi, della somma stabilita dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti con proprio Lodo n. 253/23 del 19.10.2023"*.

All'esito dell'esame dei documenti e degli atti, acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, il Procuratore è addivenuto alla valutazione di seguito trascritta:

"Il sig. Marco Calò, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945), ha omesso di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al pagamento della complessiva somma di euro 6.905,00, di cui euro 2.900,00 per premio di tesseramento, euro 3.982,44 quale importo maturato per rimborso spese ed euro 22,56 a titolo di interessi calcolati in via equitativa, dovuta all'allenatore sig. Desiderio Guadalupi in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 253/23 del 19.10.2023, notificato alla società Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945) a mezzo pec del 24.10.2023".

Comunicata ritualmente la chiusura delle indagini ed incardinato l'odierno procedimento, all'udienza del 20 maggio 2024, il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro D'Oria, nel riportarsi al deferimento, ha chiesto per la società Ostuni 1945 la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 600,00, mentre per il Sig. Marco Calò l'inibizione per mesi sei. Nessuno è comparso all'udienza per i soggetti deferiti. Il Tribunale si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto di deferimento hanno trovato puntuale riscontro probatorio nel materiale versato in atti e, in particolare nel lodo del 19.10.2023, pubblicato sul C.U. n. 5/2023, con cui il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accogliendo il ricorso del sig. Guadalupi Desiderio, tecnico della Ostuni 1945 (già ASD Ostuni 1945) ha condannato quest'ultima al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 6.905,00, per le causali indicate nel capo di incolpazione.

In atti risulta acquisita, altresì, la comunicazione del lodo, eseguita a mezzo pec del 24.10.2023 dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, con relative attestazioni di accettazione e consegna.

In particolare, sulla scorta di tale (inappellabile) provvedimento, la società Ostuni 1945 avrebbe dovuto adempiere alla sua obbligazione di pagamento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, a tanto tenuta dall'art. 31 (comma 6, secondo capoverso), del C.G.S.. Detto termine è inutilmente decorso né, ad oggi, è stata data prova del pagamento. In conseguenza la società deferita, alla luce della sua conclamata inadempienza, incorre nella sanzione prevista dallo stesso art. 31 che comporta, per la società, la penalizzazione di uno o più punti in classifica (comma 6, primo capoverso) e, per i dirigenti, l'inibizione di durata non inferiore a sei mesi. La condotta del sig. Marco Calò, all'epoca dei fatti Presidente della società, senz'altro integra in tutta evidenza – anche - la violazione dei principi di correttezza e probità, sanciti dall'art. 4 C.G.S.. La ASD Ostuni risponde, inoltre, della violazione dell'art. 6 C.G.S., ovvero per responsabilità diretta dell'operato del predetto sig. Marco Calò sanzionabile, ai sensi dell'art. 8 del C.G.S., con l'ammenda.

È inoltre venuta in rilievo all'attenzione di questo Tribunale la circostanza che la società Ostuni 1945, ritiratasi durante il campionato di competenza, è stata esclusa dalla classifica del medesimo (cfr., C.U. n. 144 del 15.2.2024).

Tuttavia, non essendo intervenuto al momento della odierna Decisione, un provvedimento federale di decadenza della sua affiliazione dalla F.I.G.C. - L.N.D., lo stato di "inattività" in cui attualmente verte non preclude affatto la comminazione di sanzioni nei suoi confronti, previste del C.G.S..

Tale posizione trova conforto nella costante giurisprudenza delle Corti federali, secondo cui *"le società inattive restano soggette alla Giustizia sportiva sino alla revoca o alla decadenza dell'affiliazione, essendo di conseguenza sanzionabili"* (cfr., Decisione n. 94 CFA del 6.3.2024, Procuratore Federale/sig. Sava Maurizio-A.S.D. Atletico Monti Tiburtini; Decisione n. 2 CFA del 4.9.2020, Procuratore Federale/A.S.D. Torre del Greco Futsal).

Tale principio si ricava, indirettamente, anche dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove all'art. 5, co. 2, questo dispone che *"alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società ..."*. In ragione del ritiro della società deferita dal campionato durante la corrente stagione calcistica e del principio di afflittività della sanzione, ex art. 44 C.G.S., si ritiene che la penalizzazione debba essere scontata nella prossima stagione sportiva.

Reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalla Procura Federale e congrue le sanzioni proposte, poiché sussumibili nelle previsioni delle norme violate - sopra indicate - non ravvisandosi la sussistenza di elementi per la loro attenuazione, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

- 1) di comminare alla società Ostuni 1945 la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva;
- 2) di comminare alla società Ostuni 1945 l'ammenda di € 600,00;
- 3) di comminare al tesserato Marco Calò l'inibizione per mesi 6.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 3 Giugno 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 03/06/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci